

REP. N.

**CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE ED I
COMUNI DI: CECIMA, PONTE NIZZA (Unione Terre dei Malaspina) MONTALTO
PAVESE,**

**PER IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO (ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 159 del D. Lgs 42/2004 e
s.m.i. nonché dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 "Legge per il governo
del territorio" e s.m.i).**

L'anno 2021 il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana
dell'Oltrepò Pavese - Piazza Umbrto I, n° 9 – in VARZI (PV), tra la Comunità Montana dell'Oltrepò
Pavese, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, GIOVANNI PALLI CF. 95002050185
(codice fiscale dell'ente), ed i Comuni di:

NOME COMUNE (PV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. NOME COGNOME,
C.F. xxxxxxxxxxx (codice fiscale dell'ente),

Montalto Pavese (PV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. Angelo Villani, C.F.
86003290185,

Ponte Nizza (PV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Celestino Pernigotti, C.F.
00341500189,

Cecima (PV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, sig. Andrea Milanesi, C.F.
86003530184;

si conviene e si stipula quanto segue:

RICHIAMATI

- il "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO", approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva della C.M. Oltrepò Pavese
n. 9 del 13 febbraio 2015 ed in particolare all'art. 3 dove viene espressamente riportato "*La
Commissione previa stipula di Convenzione tra la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ed i
Comuni membri interessati che conferito espressa delega, può svolgere le proprie funzioni in*

avvalimento e per conto dei Comuni relativamente a pratiche urbanistiche comunali che abbiano rilevanza paesaggistica a sensi art. 80 della L.R. 12/2005. In tale fattispecie un'apposita convenzione definirà e regolerà i rapporti e le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle pratiche nonché il rilascio del parere della Commissione" nel quale la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ha regolamentato il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

- *la DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, avente per oggetto "Criteri e procedure per legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006", nella quale si specifica che la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio si intende a titolo gratuito;*
- *il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e ss.mm. e , in particolare l'art. 146, comma 6, laddove dispone che "La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";*
- *il sopra menzionato Decreto Legislativo, laddove, all'art. 159, comma 1, indica nelle Regioni gli enti che devono provvedere a verificare la sussistenza nei soggetti delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;*
- *la conseguente Deliberazione di Giunta Regionale n° VIII/7977 del 06 agosto 2008, avente per oggetto "Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.Lgs. n° 42/2004), nonché la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n° VIII/8139 del 1.10.2008, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla d.g.r. 7977/2008 – Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.Lgs. n° 42/2004)" in particolare si richiamano l'art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i., l'art. 81, comma 2 della L.R. 12/2005 che prevede la*

possibilità per gli Enti Locali di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio in forma consorziata o associata,

PREMESSO

- che le Amministrazioni comunali di:
- NOME (PV) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del.....esecutiva ai sensi di legge,
- Montalto Pavese (PV) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge,
- Unione Terre dei Malaspina (Ponte Nizza e Cecima) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del.....esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso lo svolgimento, in forma associata, delle funzioni attribuite dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. alla Commissione per il Paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza degli enti delegati, ai sensi dell'art. 30, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" nonché della L.R. 27 giugno 2008 n. 19 "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"; delle funzioni attribuite dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché di tutti i disposti normativi che prevedono l'acquisizione per prescritto parere, della Commissione per il Paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza degli enti delegati, nonché al rilascio dei provvedimenti per i quali è richiesta l'espressione del parere della Commissione per il Paesaggio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di _____, Montalto Pavese, Ponte Nizza e Cecima (Unione Terre dei Malaspina) e la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese stipulano la presente Convenzione scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni attribuite alla Commissione per il Paesaggio in merito all'espressione di parere obbligatorio, in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dalla Normativa ambientale di Riferimento.

ART. 2 – ENTE CAPOFILA

La Comunità Montana dell'Oltrepò assume la veste di Ente capofila della Convenzione.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE

I Comuni aderenti alla presente Convenzione effettuano l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di autorizzazione paesaggistiche pervenute presso i rispettivi uffici ovvero ancora le istanze per le quali è previsto l'esame paesistico dei progetti, attraverso la propria struttura tecnica all'uopo individuata, in ottemperanza al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "*Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*" e s.m.i., nonché ad altre disposizioni normative vigenti e sopravvenienti.

Il Comune provvede ad inviare l'istanza, debitamente istruita, alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese al fine di acquisire il parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio istituita presso la Comunità Montana.

Le valutazioni della Commissione per il Paesaggio sono riportate per esteso nei verbali delle sedute.

Nel caso le istanze riguardassero casistiche di particolare complessità, la Commissione per il Paesaggio può motivatamente richiedere la presenza del tecnico istruttore comunale individuato dai singoli enti associati nell'ambito della propria struttura, in ottemperanza al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i..

Una volta acquisito il parere e redatto apposito verbale, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese restituisce l'istanza all'Ente locale richiedente.

In tal modo, il Comune continua ad ottemperare pienamente alle ripartizioni ed alle deleghe attribuitegli dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché ai sensi delle normative vigenti e sopravvenienti riguardanti l'acquisizione del prescritto parere di competenza della Commissione per il Paesaggio, mentre il supporto della Commissione per il Paesaggio viene richiesto così come potenzialmente previsto dall'art. 81, comma 2, della sopra menzionata Legge Regionale 12/2005 e s.m.i..

L'espressione dei pareri di cui sopra viene resa nel rispetto delle tempistiche previste per legge.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Le sedute della Commissione per il Paesaggio si svolgono presso la sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese in Varzi p.zza Umberto I n. 9 nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì, previa convocazione scritta.

La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune convenzionato;

La Commissione può inoltre:

- chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- convocare le strutture tecniche comunali eventualmente invitate a presenziare alle sedute per relazionare sulle proposte di intervento;
- convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

La Commissione, nell'esprimere il parere, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI

Per quanto concerne i rapporti finanziari, si precisa che la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio dei membri scelti per farne parte si intende a titolo gratuito, così come indicato anche nella deliberazione di Giunta Regionale n° IX/2727 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, alla luce del duplice obiettivo di ridurre il numero delle Commissioni per il Paesaggio comunali e di conseguire una maggiore efficienza amministrativa dovuta ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del "paesaggio" locale, con il raggiungimento di sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi del singolo Ente locale, la Comunità Montana riconosce un diritto istruttorio su ciascuna pratica inviata per l'ottenimento del parere richiesto per legge.

Tale diritto istruttorio per l'espressione del parere di competenza della Commissione per il Paesaggio viene stabilito in **€ 100,00.** per ogni singola istanza sulla quale la Commissione verrà chiamata ad esprimersi, e dovrà essere versato dal richiedente al momento della presentazione della pratica presso il Comune competente per territorio, secondo le seguenti modalità:

se il richiedente è un soggetto privato:

- versamento su conto corrente bancario intestato alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese con indicazione della causale del versamento da eseguirsi presso il seguente sportello:
- **TESORERIA dell'Ente BANCA INTESA SAN PAOLO – FILIALE di VARZI (PV) –
Via Pietro Mazza n. 11 – COD. IBAN: IT 34 V 03069 56361 1000000 46005;**
- **BANCO POSTA Conto Corrente n. 17894270
COD. IBAN IT92P076011130000001 7894 270**

se il richiedente è un Comune o altro Ente di Diritto Pubblico

- **: SERVIZIO TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA – Tesoreria dello Stato Sezione
di Pavia – COD. IBAN IT36V0100003245136300138584**

ART. 7 – DURATA

La Commissione per il Paesaggio istituita presso la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese dura in carica 3 anni, con decorrenza dalla prima riunione convocata. La Commissione scaduta resta in regime di *prorogatio* fino all'insediamento del nuovo organismo, per il tempo massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Quanto alla durata della presente convenzione, questa è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (*tre*) a partire dalla sua sottoscrizione. La convenzione viene sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- *risoluzione consensuale mediante atti deliberativi adottati rispettivamente dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e dalle Amministrazioni dei Consigli Comunali aderenti;*
- *recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo rispettivamente dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese o dal Consiglio Comunale, con un preavviso di almeno 90 giorni.*

Prima della sua scadenza, la convenzione può essere rinnovata, secondo la medesima procedura, per un

uguale periodo ovvero per un periodo da concordare.

ART. 8 – NORME FINALI

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione da parte degli enti contraenti, sarà inviata, in copia autentica, alla Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile– Struttura Paesaggio – Piazza Città della Lombardia – 20124 MILANO, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Varzi, li

PER LA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE

Il Presidente:

PER IL COMUNE DI MONTALTO PAVESE

Il Sindaco:

PER IL COMUNE DI PONTE NIZZA

Il Sindaco:

PER IL COMUNE DI CECIMA

Il Sindaco:

PER IL COMUNE DI XXXXXXXXXXXX

Il Sindaco:
